



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

OGGETTO: Circolare attuativa del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Premessa

Sono indicate di seguito le disposizioni attuative relative al regime quadro di aiuti (S.A. 64287/2021/N) previsto dal *Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura*, ai sensi degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Trattasi in particolare del decreto ministeriale n. prot. 0278180 del 16 giugno 2021 relativo all'oggetto che qui deve intendersi - ad ogni buon fine - integralmente richiamato e riportato.

1. Danni da eventi climatici avversi

Gli aiuti sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, quali definiti negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore pesca e acquacoltura.

Potrà trattarsi dei seguenti eventi:

- tempeste,
- raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte,
- precipitazioni forti e persistenti,
- inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato.

Gli aiuti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- il danno arrecato dall'evento climatico avverso deve superare il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

- l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa di pesca.

Eventuali aiuti volti ad ovviare ai danni arrecati da altri eventi climatici avversi saranno notificati ad hoc alla Commissione europea e rispetteranno i requisiti stabiliti dal presente atto.

2. Destinatari degli aiuti

Il regime si applica alle PMI attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Esclusione dagli aiuti

Gli aiuti non saranno concessi ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà tranne nel caso in cui le stesse siano diventate imprese in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi climatici avversi di cui al punto 1 della presente Circolare.

Non possono essere ammesse al beneficio le imprese acquicole che hanno già beneficiato di un aiuto regionale a valere sulla misura 2.56 lett. f) per fatti causati da eventi climatici avversi come richiamati al punto 1 della presente Circolare.

4. Costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso.

I danni possono includere:

- a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione);
- b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.

Per i danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Il calcolo dei danni materiali sarà basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso. Tale calcolo non supererà i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento stesso.

La perdita di reddito sarà calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

I costi non sostenuti a seguito dell'evento climatico avverso saranno detratti dai costi ammissibili complessivi.

5. Pagamento degli aiuti

Gli aiuti saranno pagati direttamente all'impresa interessata.

Gli aiuti saranno versati entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso.

6. Intensità degli aiuti

L'aiuto per i danni alla produzione e alle strutture produttive può coprire il 70% dei costi ammissibili. L'aiuto concesso è cumulabile con altri aiuti, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili.

7. Conformità alle regole della PCP

Le imprese devono conformarsi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP) per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di 5 anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di 5 anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto. Non è concesso alcun aiuto per le attività corrispondenti agli interventi inammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.

In particolare, si è anche ritenuto di concedere un aiuto con fondi nazionali e non una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 (relativo al "*Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*") in quanto le scelte gestionali sul Programma - condivise tra ADG FEAMP e Organismi intermedi - hanno determinato in questa fase la non attivazione nel relativo Programma Operativo (P.O.) per

difficoltà riscontrate nel determinare le modalità di attuazione e di determinazione delle compensazioni.

8. Clausola di sospensione

Gli aiuti ai sensi del regime in oggetto saranno concessi solo previa autorizzazione da parte della Commissione Europea.

9. Scadenza del regime

Il regime di aiuti in oggetto scade il 30 giugno 2024 e copre eventi climatici avversi occorsi fino al 31 dicembre 2023.

10. Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato

Il regime di aiuti sarà adeguato alle nuove norme sugli aiuti di Stato pertinenti, qualora queste dovessero entrare in vigore prima della scadenza del regime.

11. Obbligo di informazione

Nella relazione annuale saranno inserite anche informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente: E. Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)